



FABIO SAVINO

Sul rapporto tra la pluralità dei riti e l'efficienza del processo civile: la riduzione dei modelli processuali quale possibile soluzione efficientista (*)

Il contributo esamina il fenomeno della moltiplicazione dei riti cercando di evidenziare come non sia il rito la causa dell'inefficienza del processo civile. Viene così ipotizzata l'opportunità di procedere ad una sensibile riduzione dei riti, partendo dall'idea di accorpare quelli che presentano caratteristiche comuni. Tale scelta potrebbe limitare le incertezze per gli utenti della giustizia ed evitare pregiudizi per la tutela giurisdizionale dei diritti.

The paper examines the phenomenon of the multiplication of rites, trying to highlight how the rite is not the cause of the inefficiency of the civil process. The opportunity to proceed with a significant reduction of rites is thus hypothesized, starting from the idea of merging those that present common characteristics. This choice could limit the uncertainties for users of justice and avoid prejudices for the jurisdictional protection of rights.

Sommario: 1. Introduzione: la pluralità dei riti nel processo civile, tema attuale ma non nuovo; 2. La prima tappa dell'evoluzione: dal Codice del 1865 alla Controriforma del 1950; 3. Segue: dal rito del lavoro alla Riforma del 1990; 4. Segue: il rito societario e i successivi interventi fino alla Riforma Cartabia; 5. Qualche riflessione finale (anche de *iure condendo*).

1. Introduzione: la pluralità dei riti nel processo civile, tema attuale ma non nuovo.

Già prima della riforma del 1990 e precisamente nel 1984, il prof. Giovanni Verde analizzava il tema della unicità e della pluralità di riti nel processo civile¹.

Lo Studioso muoveva da un quesito ancora oggi attuale, chiedendosi se nella prospettiva di riforma del processo fosse da seguire la via del rito unico o quella della pluralità di riti, per giungere ad una più funzionale ed efficiente amministrazione della giustizia.

Secondo l'Autore, si trattava di un interrogativo che già all'epoca andava risolto seguendo la via dell'unicità, muovendosi lungo tre direzioni volte a: a) decongestionare il processo ordinario con la previsione di riti sommari e con la creazione di sistemi alternativi per la soluzione delle liti; b) razionalizzare la distribuzione dei carichi giudiziari, sia favorendo una migliore organizzazione degli uffici ed una migliore utilizzazione dei giudici togati, sia impiegando l'apporto di giudici onorari per la c.d. giustizia minore; c) razionalizzare il diritto

(*) Dal presente contributo riveduto ed aggiornato è stata tratta la relazione "Riflessioni sui molteplici riti del codice del processo civile" svolta nel corso del convegno "La responsabilità amministrativo-contabile nel mutevole quadro normativo e nel Codice della giustizia contabile", tenutosi in data 22 gennaio 2025 presso la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale, Sezione controllo, Procura Regionale Campania.

¹ Il riferimento è al saggio "Unicità e pluralità di riti nel processo civile" pubblicato in, *Riv. dir. proc.*, 1984, p. 659 e ss.

sostanziale che risultava spesso contorto, oscuro e contraddittorio, come se presupponesse doverosamente l'attività dei giudici per chiarirlo.

La posizione espressa si contrapponeva all'idea che la pluralità dei riti fosse invece una necessità, fungendo da tampone per recuperare una qualche efficienza all'amministrazione della giustizia, costituendo, altresì, espressione della realizzazione positiva dell'esigenza di pluralismo processuale, non in contrasto con l'idea secondo cui *“di fronte al giudice nel processo tutti hanno diritto ad ottenere un trattamento paritario”*².

L'interrogativo posto e la risposta individuata dall'illustre Studioso di seguire la via maestra del rilancio e della valorizzazione del rito ordinario, salvo il solo limite di quei settori per i quali tradizionalmente fosse necessario un trattamento processuale differenziato³, nel succedersi degli interventi di riforma ha invece trovato una soluzione differente.

Il numero dei riti all'interno dell'ampio contenitore del processo civile è oggi drasticamente aumentato rispetto agli anni in cui il prof. Verde già si occupava del tema.

Difatti, nei continui interventi di riforma il legislatore processuale ha avuto come obiettivo prioritario, se non addirittura esclusivo, quello di agire sul rito, con un risultato che, lungi dal semplificare il processo, ha determinato la crescita esponenziale dei vari modelli utilizzabili⁴.

Del resto, tale gemmazione riposa sulla convinzione secondo cui la risoluzione del problema dell'efficienza e della eccessiva durata del processo debba passare necessariamente dagli interventi sul rito, attraverso le cosiddette riforme “a costo zero”, che trascurano il profilo dell'implementazione dei fattori organizzativi, per il quale naturalmente sarebbe richiesto l'impiego di ben altre risorse economiche⁵.

Invero, anche l'ultimo intervento riformatore, seppur in maniera minore⁶, ha prodotto un ulteriore incremento del numero dei riti, contribuendo ad aumentare per gli utenti quelle incertezze che possono poi determinare pregiudizi per la tutela delle posizioni soggettive.

Proprio da tali premesse è opportuno partire per esaminare il lungo percorso che attraverso il susseguirsi delle riforme processuali ha determinato il moltiplicarsi dei riti, nonostante la prassi abbia dimostrato come non solo non si siano generati i benefici sperati, ma addirittura siano aumentate le questioni processuali da risolvere prima della decisione di merito, con conseguenti spreco di risorse e dispendio temporale che finiscono per ripercuotersi negativamente sulla valutazione dell'efficienza del processo.

² Così G. VERDE, *Unicità e pluralità di riti nel processo civile*, op. cit., p. 665.

³ Il riferimento era chiaramente al rito del lavoro, ancora adeguato nella realtà socio economica dei primi anni 80'.

⁴ Molto significativo quanto osservava B. SASSANI in, *Il codice di procedura civile e il mito della riforma perenne*, in www.judicium.it, commentando la riforma del 2009. Egli accomunava l'esigenza di riforma del processo ad un mantra nel senso che *“la formula riforma del processo ha tutte le caratteristiche del mantra: ripetitività, positività, evocatività”*.

⁵ Sul punto, si veda da ultimo anche, S. BOCCAGNA, *La nuova organizzazione del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 1341 e ss.

⁶ Va infatti da ora osservato come almeno la Riforma Cartabia abbia previsto una maggiore attenzione al profilo organizzativo, se non altro per quanto concerne l'impiego dell'ufficio per il processo e la completa telematizzazione ed informatizzazione.

2. La prima tappa dell'evoluzione: dal Codice del 1865 alla Controriforma del 1950.

A partire dal Codice del 1865, passando per il Codice del 1940 e poi con la controriforma del 1950, il rito ordinario si presentava come un processo introdotto mediante atto di citazione: erano tuttavia differenti le modalità di svolgimento con riguardo ai termini ed alle preclusioni. Il Codice del 1865 aveva la sua fonte principale in quello francese del 1806, per quanto ulteriori riferimenti erano rinvenibili anche nelle varie codificazioni preunitarie ed in particolare nel codice sardo del 1859 ed in quello napoletano del 1819⁷.

L'ispirazione al modello francese comportava la scelta di *favor* per l'iniziativa processuale delle parti, rispetto alla funzione del giudice, ma il processo era scritto e ricco di formalismo, oltre che caratterizzato da una certa complessità, lunghezza, nonché dall'assenza di termini e preclusioni⁸.

Erano previsti due procedimenti: quello formale che costituiva la regola e quello sommario che secondo l'art. 155 era utilizzabile in via d'eccezione.

Il procedimento formale si apriva con un atto di citazione e prevedeva un successivo scambio di comparse entro giorni 15 (così gli articoli 164 e 165) all'esito del quale, nell'ipotesi in cui le parti non avessero avuto altro da dire, si sarebbe proceduto all'iscrizione della causa a ruolo che segnava la chiusura dell'istruzione e l'impossibilità di formulare nuove richieste.

Anche l'atto introduttivo del procedimento sommario era una citazione a comparire ad udienza fissa.

Lo sviluppo del processo avveniva secondo la fissazione di ulteriori udienze in cui il convenuto aveva sempre la possibilità di replicare e di formulare nuove deduzioni.

La differenza tra i due modelli era evidente perché nel procedimento formale il giudice interveniva a "*giochi fatti*" tra le parti e, dunque, quando tutto era pronto per la decisione; diversamente, avveniva nel procedimento sommario che era pensato per le cause più semplici e nel quale il ruolo del giudice era decisamente più ampio⁹.

⁷ Il Codice del 1865 venne pubblicato con decreto reale del 25 giugno 1865 sul progetto presentato dal Guardasigilli Pisanelli nel 1863 ed entrò in vigore il primo gennaio 1866. Sulle vicende relative alla sua approvazione si vedano, A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960 p. 19 ss.; O. SECHI, *Codice di procedura civile*, in *Dig. it.*, VII, II, Torino, 1897 – 1902, p. 475 e ss.; C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia 1865/1942*, Bari, 1985, p. 14 ss.; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700 a oggi*, Bologna, 1980, p. 111. Sull'influenza del Codice francese del 1806, si vedano, S. SATTA, *Commemorazioni del codice di procedura civile del 1865, Quaderni del diritto e del processo civile*, Padova, 1969, p. 86 ss.; L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, III, Milano, 1923, p. 353 ss.; F. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi, La procedura civile nel Regno di Italia (1866 – 1936)*, Milano, 1991, p. 20. Sull'influenza delle codificazioni preunitarie sarde e napoletane, si vedano G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1933, p. 108; S. SATTA, *Codice di procedura civile*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, p. 280; O. SECHI, *Codice di procedura civile*, op. cit., p. 479.

⁸ Diversamente, nella relazione del Guardasigilli Pisanelli si affermava che "*gli elementi costitutivi di un buon sistema di procedura*" andavano rinvenuti "*nella sicurezza dei litiganti e nella semplicità e celerità dell'azione giudiziaria*" e l'elemento della sicurezza dei litiganti doveva "*prevalere di regola sugli altri*".

⁹ Sulle caratteristiche del rito formale e di quello sommario, si veda per tutti, F. CIPRIANI, *I problemi del processo di cognizione tra passato e presente*. Si tratta della Relazione "*I problemi della giustizia italiana tra passato e presente*", tenutosi dal 14 al 16 novembre 2002 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "La Sapienza" per iniziativa dell'Associazione

Già negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore del Codice si registrarono critiche al modello delineato che veniva considerato la causa dei tempi lunghi del processo¹⁰. L'eccessiva durata del processo era in particolare favorita dalla possibilità di richiedere al Presidente del Tribunale l'autorizzazione per impiegare il rito sommario in luogo di quello formale. Tale autorizzazione di fatto veniva sempre concessa, determinando la trasformazione in regola del rito sommario¹¹, anche perché gli avvocati lo preferivano, stimando maggiormente opportuno attendere una nuova udienza, piuttosto che la scadenza di un termine¹². Chiaramente il procedimento sommario prevedendo la possibilità di effettuare sempre nuove deduzioni esponeva le parti ad improvvise novità, per fronteggiare le quali non restava che formulare richieste di rinvio dell'udienza che dilatavano la durata del processo¹³. Così per fronteggiare tale situazione, il legislatore con la l. 31 marzo 1901, n. 107 disciplinò i rinvii fissando nel numero di quattro il tetto massimo delle richieste a disposizione delle parti, tanto che dopo il quinto il giudice poteva cancellare d'ufficio la causa dal ruolo¹⁴. Negli anni che seguirono non furono apportate modifiche sostanziali e rilevanti, anche se vi furono numerosi progetti di riforma parziale¹⁵. In effetti, nei primi tre lustri del 900' non si segnalano innovazioni degne di rilievo, salvo la riforma del processo sommario e l'introduzione del giudice unico di primo grado. Solo a partire dal 1919, si registrò il primo rilevante progetto ad opera di Chiovenda, ispirato ai noti principi di oralità, concentrazione e immediatezza.

italiana dei costituzionalisti, dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile e dell'Associazione fra gli studiosi del processo penale.

¹⁰ Prescindendo dalle critiche pur sollevate in ordine al modo affrettato ed autoritario con cui era stato approvato e su cui si veda M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700 a oggi*, op. cit., p. 151, anche G. CHIOVENDA in, *Saggi di diritto processuale civile*, I, nuova ed. Milano, 1993, p. 4 ss. aveva osservato che il Codice del 1865 prevedeva un processo scritto, lento e complicato e poco adatto alla evoluzione economica e sociale, potendosi considerare all'origine della disfunzione della giustizia civile. Di diverso avviso, F. CIPRIANI, *Storie di processualisti ed oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866 – 1936)*, op. cit., p. 28 e 125 ss., secondo il quale il processo civile così come disegnato dal codice del 1865 era assolutamente rapido e comunque non era la causa dei mali della giustizia civile.

¹¹ Si vedano sul punto ancora M. TARUFFO, *La giustizia civile dal '700 ad oggi*, op. cit., p. 167 e ss. e G. TARZIA, *Procedimento sommario e procedimento formale*, in G. TARZIA-B. CAVALLONE (a cura di), *I progetti di riforma del processo civile (1866-1935)*, I, Milano, 1989, p. 415 e ss.

¹² Così, L. MORTARA, *Riforme del codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario ed accelerare i processi di esecuzione*, in *Il Filangieri*, 1891, p. 681.

¹³ Il rito sommario fu definito il “*procedimento delle sorprese*”. Sul punto v. ancora F. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, op. cit., p. 24.

¹⁴ Da notare che prima dell'intervento del legislatore, la dottrina era divisa tra coloro che volevano impedire alle parti la possibilità di impiegare così liberamente il rito sommario (cfr. L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, III, Torino, rist. 1931, p. 417 e ss.) e chi invece spingeva per disciplinare la situazione di fatto che si era venuta a creare (cfr. L. MORTARA, *Riforme del codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario ed accelerare i processi di esecuzione*, op. cit., p. 678 e ss.).

¹⁵ Ad esempio la riforma del pubblico ministero, quella del conciliatore, quella dei probiviri. Sul tema, per maggior completezza si vedano L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*, vol. III, Torino, 1903, p. 402 ss. ed E. FAZZALARI, *Cento anni di legislazione sul processo civile (1865 – 1875)*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, p. 497.

Esso prendeva a modello il processo civile austriaco e prevedeva un sistema rigido di preclusioni e decadenze che tracciavano una contrapposizione netta rispetto al rito delineato dal Codice del 1865.

Il progetto di riforma di Chiovenda non ebbe sviluppi e ad esso seguirono ulteriori progetti comunque abbandonati¹⁶, sino al 1940 allorquando fu varato il nuovo Codice, approvato con il R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 ed entrato in vigore il 21 aprile del 1942.

Il nuovo Codice conteneva ben poco dei principi chiovendiani di oralità, concentrazione ed immediatezza, poiché prevedeva un modello di processo scritto nel quale non era garantita l'identità tra il magistrato che istruiva la causa e quello che la decideva. Inoltre, non sussisteva alcuna concentrazione in una o poche udienze e traspariva l'accentuazione dell'influenza pubblicistica che, nell'ottica di ampliamento dei poteri del giudice, introduceva la nuova figura del giudice istruttore con compiti di direzione di tutte le fasi del processo, fino alla rimessione in decisione al collegio.

L'intento del legislatore era quello di far sì che le parti sin dagli atti introduttivi proponessero tutte le domande, eccezioni e deduzioni, evitando di conservarle fino al momento in cui alla controparte non sarebbe stato più consentito di replicare.

¹⁶ Nel 1923 venne pubblicato il progetto Mortara pubblicato con il titolo, *Per il nuovo codice di procedura civile. Riflessioni e proposte*, in *Giur. it.*, 1923, IV, p. 136 ss. e 1924, IV, p. 1 ss., che prevedeva una riforma solo parziale del processo civile, con lo scopo di mantenere inalterato l'impianto del Codice del 1865, nel tentativo di migliorarlo e semplificarlo che però non ebbe seguito. Nel 1926, Carnelutti pubblicò un proprio progetto di riforma che venne pubblicato in un supplemento alla *Riv. dir. proc.*, col titolo *Progetto del codice di procedura civile* e fu poi presentato alla sottocommissione Reale. Esso non fu accompagnato da alcuna relazione introduttiva anche se a ciò supplì uno scritto successivo, *Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione*, pubblicato sulla *Riv. dir. proc.*, 1929, I, p. 3 ss. Anche il progetto Carnelutti fu abbandonato e dopo alcuni anni fu varato il progetto Redenti che sul rifiuto del presupposto dell'ideologia fascista di prevalenza dell'impulso d'ufficio sull'iniziativa delle parti intendeva realizzare un processo rapido e teso ad evitare i comportamenti dilatori delle parti, spinte a delineare sin dall'inizio del processo le proprie difese. Il progetto fu pubblicato dal Ministero di Grazia e Giustizia, sotto il titolo *Lavori preparatori per la riforma del Codice di Procedura Civile. Schema di progetto del primo libro*, Roma, 1936, mentre il precedente scritto, *Sul nuovo progetto del codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 1934, IV, p. 177 ss., costituiva una sorta di relazione al progetto stesso. Anche il progetto Redenti fu ritenuto insoddisfacente e seguì nel 1937 il progetto Solmi, preceduto dalla relazione dello A. SOLMI, *La riforma del codice di procedura civile*, Roma, 1937, p. 15 ss. Il progetto Solmi era ispirato alla realizzazione di un processo civile rapido, semplice e poco costoso attraverso il riconoscimento di maggiori poteri in capo al giudice, sia relativamente al profilo di chiarificazione preliminare delle questioni controverse, sia relativamente alla conduzione dell'intero procedimento con le principali novità relative all'introduzione del giudice unico di prima istanza, all'eliminazione delle sentenze interlocutorie e all'introduzione di rigide preclusioni in base alle quali domande, eccezioni e richieste istruttorie dovevano essere formulate negli atti introduttivi, restando fissate per tutto il corso del processo, salvo che la parte fornisse la dimostrazione di non aver potuto compiere la propria attività per causa non imputabile e previa autorizzazione del giudice. Il progetto redatto da Solmi subì numerose critiche soprattutto per il sistema di preclusioni (su cui si vedano F. CARNELUTTI, *Intorno al progetto preliminare di procedura civile*, Milano 1937, p. 103 ss.; U. Rocco, *Rilievi sul progetto preliminare del codice di procedura civile*, Napoli, 1938, p. 79 ss. e più in generale i pareri espressi dai docenti universitari nei tre volumi editi dal Ministero di Grazia e Giustizia, *Osservazioni e proposte sul Progetto di Codice di Procedura Civile*, Roma 1938. Così nel 1939 fu completamente rielaborato nel progetto definitivo (Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del guardasigilli on. Solmi, Roma, 1939) che pur lasciando inalterate le linee fondamentali ed apportando modifiche a norme o istituti particolari, si caratterizzò per la previsione di un allargamento delle maglie delle preclusioni nel giudizio di primo grado.

In effetti, i diritti delle parti furono decisamente ridotti, dal momento che si prevede che esse sin dagli albori del processo proponessero tutte le domande ed eccezioni e che non potessero fissare la prima udienza, né impugnare immediatamente i provvedimenti emessi nel corso del giudizio, nemmeno le sentenze parziali su domanda, impugnabili solo alla conclusione dell'intero processo.

Al giudice furono attribuiti moltissimi poteri tra cui quello di fissare la prima udienza, di consentire alle parti di sollevare nuove eccezioni e chiedere nuovi mezzi di prova, di convocare le parti per interrogarle liberamente, di disporre l'ispezione corporale delle parti e dei terzi, di tentare la conciliazione delle parti, di emettere ordinanze revocabili e modificabili ma non impugnabili, di imporre all'attore una cauzione per le spese. Fu poi introdotta una miriade di termini perentori, la cui inosservanza determinava l'estinzione del processo rilevabile d'ufficio.

Il punto centrale fu però l'introduzione del giudice istruttore dinanzi al quale si svolgeva il processo e che aveva la funzione di preparare ed istruire la causa per poi rimetterla alla decisione del collegio; il giudice istruttore con le proprie ordinanze non poteva mai pregiudicare il merito della decisione, mentre il tribunale poteva sempre riservarsi, emanando sentenze immediatamente appellabili. La previsione dell'istruttore che preparava ed istruiva la causa non vincolava il collegio che dovendo decidere la controversia poteva distaccarsi dalle decisioni dell'istruttore. In altri termini l'istruttore *"stava al posto del collegio per quasi tutto il corso del processo, ma più che alleggerire il lavoro del collegio lo esautorava, senza sostituirlo in tutte le sue funzioni, sì che la vera conseguenza era che le parti si ritrovavano in un processo senza un vero giudice. Infatti, le parti potevano adire il tribunale, ma solo per modo di dire: in realtà il collegio, che era l'organo che giudicava sul merito, poteva essere adito solo dal giudice istruttore!"*¹⁷.

Questo descritto era il rito ordinario, introdotto sempre con atto di citazione che qualche beneficio in ordine alla durata del processo riuscì ad apportare, soprattutto rispetto al rito in vigore sotto il Codice previgente.

Nonostante tale elemento positivo, il rito previsto dal Codice del 1940 da subito non riscosse consensi¹⁸, anche se l'atteggiamento di ostilità e boicottaggio manifestato soprattutto dalla classe forense non aveva prodotto critiche manifeste durante il regime fascista. Solo con la fine di esso, le critiche sfociarono in una vera e propria contestazione che vide in prima linea gli ordini professionali, i quali sostenevano l'argomentazione apparente e puramente

¹⁷ Così F. CIPRIANI, *I problemi del processo di cognizione tra passato e presente*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 47 e ss.

¹⁸ Sul punto, E. ALLORIO, *Allarme per la giustizia civile*, in *Giur. it.*, 1945, IV, p. 54; F. CIPRIANI, *Storie di processualisti ed oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866 – 1936)*, op. cit., p. 61; ID., *I problemi del processo di cognizione tra passato e presente*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 39 ss.; V. ROMANELLI, *Il nuovo codice di procedura civile. Osservazioni critiche dopo un biennio di attuazione*, Roma, 1945; C. MOLINARI, *Un'esperienza fallita (il codice processuale civile 1942)*, in *Riv. dir. proc.*, 1946, I, p. 165 ss.; A. PROTO PISANI, *Il codice di procedura civile del 1940 tra pubblico e privato*, in *Foro it.*, 2000, V, c. 79.

ideologica secondo la quale, essendo stato emanato in epoca fascista, il codice era fascista e quindi, sol per tale motivo, da abrogare¹⁹.

In realtà, la ragione di critica reale era quella per la quale il modello di processo sviluppato andava ad incidere su vecchie abitudini, pigrizie ed interessi consolidati della professione forense che venivano pregiudicati dal rigido sistema di preclusioni introdotto²⁰.

Diversamente, la dottrina difendeva l'impianto del codice, suggerendo riforme solo in senso parziale²¹. Alla fine, le pressioni che avevano l'intento di recuperare il vecchio codice non prevalsero, tanto che si approdò all'idea di riformare, seppur in modo consistente, la disciplina del processo²².

Dal susseguirsi di vari progetti di riforma sul cui terreno continuò lo scontro tra la dottrina ed il ceto forense²³, si giunse al d. lg. 5 maggio 1948, n. 483 che, seppur inteso come provvisorio nell'attesa di una più organica riforma del codice, conteneva una serie di modifiche rilevanti tra le quali spiccava la completa soppressione delle preclusioni nel giudizio di primo grado ed anche in quello di appello²⁴.

Il tortuoso percorso del decreto oggetto di numerosi emendamenti si concluse con l'approvazione della l. 14 luglio 1950, n. 581 che formalmente lo ratificava, ma nella sostanza finiva per modificare gran parte dei suoi aspetti caratterizzanti, sebbene le scelte di fondo contenute nel decreto stesso furono tendenzialmente mantenute²⁵.

La tecnica della novellazione seguita dal legislatore del 50' determinò la sostituzione parziale o totale di singole norme. In sintesi, vennero soppresse le preclusioni e limitati i poteri discrezionali del giudice istruttore, fu introdotta la possibilità di reclamare al collegio le ordinanze istruttorie, fu prevista la possibilità di impugnare in via immediata le sentenze non definitive, fu prevista una nuova disciplina dei provvedimenti del collegio e dell'estinzione del processo e furono riammessi i *nova* in appello.

¹⁹ V. sul punto anche R. TETI, *Codice civile e regime fascista*, Milano, 1990.

²⁰ Così ancora M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700 a oggi*, op. cit., p. 290.

²¹ Al riguardo si vedano, C. MOLINARI, *Un'esperienza fallita (il codice processuale civile 1942)*, op. cit., p. 165 ss. e la replica di E. ALLORIO, *La scienza, la pratica, il buonsenso e il processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1946, I, p. 190 ss. In particolare, sulla possibilità di procedere attraverso riforme solo parziali, si vedano V. ANDRIOLI, *Abrogazione del codice di procedura civile?*, in *Riv. dir. proc.*, 1946, I, p. 150 ss.; F. CARNELUTTI, *Polemica sulla riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1946, I, p. 149 ss.; S. SATTA, *In difesa del codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 1947, IV, p. 49 ss. In senso differente, la posizione di E. T. LIEBMAN in, *Note sulla riforma del processo civile*, in *Foro it.*, 1947, IV, p. 53, il quale, comunque contrario all'abrogazione, si poneva in senso più critico rispetto alle posizioni degli studiosi sopra citati.

²² Sul punto, V. ANDRIOLI, *Il progetto per la revisione del Codice di procedura civile*, in *Dir. e giur.*, 1946, p. 242.

²³ Si segnalano il Progetto Curcio presentato nel 1946 ed il Progetto Pellegrini dell'anno successivo peraltro definito da E. ALLORIO, *Sul secondo disegno ministeriale di revisione del codice di procedura civile*, in *Giur. it.*, 1947, IV, p. 25 "il peggior progetto che sia mai stato elaborato nel nostro secolo".

²⁴ Per una più esaustiva disamina, si rinvia alla Relazione Grassi al decreto, in *Le Leggi*, 1948, p. 534 ss.

²⁵ Si vedano, S. SATTA, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1951; V. ANDRIOLI, *La riforma del codice processuale civile*, Napoli, 1951; A. TEDESCHI, *Le aggiunte e le modificazioni alle modificazioni ed aggiunte al codice di procedura civile*, in *Giur.it.*, 1950, IV, p. 145 ss.

La riforma dall'impatto non propriamente minimo registrò la sopravvivenza della figura del giudice istruttore, nonostante voci autorevoli ne avessero evidenziato la superfluità, soprattutto per le controversie in cui non fosse necessario assumere prove²⁶.

3. Segue: dal rito del lavoro alla Riforma del 1990.

Negli anni successivi all'entrata in vigore della Novella del 50', si iniziò a comprendere come la giustizia civile si stesse incamminando inesorabilmente verso lo stato di declino in cui versa oggi.

Tra il 1950 e il 1970 vi furono comunque alcuni tentativi di riforma che però non apportarono concrete modifiche²⁷. Si trattava di proposte ispirate al tentativo di realizzare una accelerazione dei tempi del processo a tutti i livelli, sia della cosiddetta giustizia minore, sia della Corte di Cassazione, col fine ultimo di rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia.

La lentezza e la lunghezza del processo continuarono ad essere oggetto di critiche²⁸, anche perché a fronte di una netta diminuzione globale del contenzioso civile, indice dell'aumentata difficoltà di accedere alla tutela giurisdizionale da parte di molte categorie di cittadini per l'aumento dei costi, se ne registrò un ulteriore aumento della durata²⁹.

Nonostante tale situazione, gli ulteriori tentativi di riforma restarono isolati ed insufficienti³⁰ con un legislatore inerte rispetto alla prospettiva di adeguamento effettivo della normativa

²⁶ Così A. SEGNI, *Relazione*, in *Il giudice istruttore nel processo civile*, Milano, 1955, p. 18 e ss. e N. JAEGER, *Dati di esperienza e proposta, nella medesima raccolta di Atti dell'incontro fra magistrati, professori universitari e avvocati*, tenutosi a Milano in data 11 e 12 giugno 1955, p. 102 e ss.

²⁷ Il riferimento principale è al progetto Gonnella del 1958. Esso fu pubblicato in *Giust. civ.*, 1960, IV, p. 109 e ss. p. e 253 ss. Per i rilievi critici v., S. SATTA, *Il nuovo progetto di revisione del codice di procedura civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1958, p. 1302 ss. In realtà, si contrapponevano distinti orientamenti poiché, da un lato, erano poche le voci che chiedevano una riforma globale del processo nel senso di un'accentuazione dei poteri del giudice e di semplificazione (in tal senso, S. ASSANTI, *Proposte eretiche per la riforma del processo civile*, in *Foro it.*, 1955, IV, p. 113 ss.) e, dall'altro, parte della dottrina criticava la riforma del cinquanta preferendo un ritorno al codice del 1940 nella sua forma originaria (in tal senso gli interventi di A. SEGNI, V. ANDRIOLI, F. CARNELUTTI, P. CALAMANDREI, negli Atti dell'incontro su *"Il giudice istruttore nel processo civile"*, Milano, 1955, p. 13 ss., 75 ss., 187, 240 ss.). Infine, altra parte della dottrina condivideva però il punto chiave della novella, ossia l'abolizione delle preclusioni (in tal senso, V. DENTI, E. GARBAGNATI, E. MINOLI, E. ALLORIO, sempre negli Atti dell'incontro su *"Il giudice istruttore nel processo civile"*, op. cit., p. 81 ss., 87 ss., 121 ss., 215 ss.).

²⁸ In particolare v., M. CAPPELLETTI, *Parere iconoclastico sulla riforma del processo civile italiano*, in *Giur. it.*, 1969, IV, p. 81 e ss. e in ID., *Giustizia e società*, Milano, 1972, p. 111 e ss.

²⁹ Sul punto, C. CECCHI, *Analisi statistica dei procedimenti civili di cognizione in Italia*, Bari, 1975, p. 13 ss. e 77 e ss.

³⁰ Venne riproposto il progetto Gonnella del 1960 con piccolissime ed irrilevanti modifiche che non gli evitarono una nuova bocciatura (v. in tal senso ancora M. CAPPELLETTI, *Parere iconoclastico sulla riforma del processo civile italiano*, op. cit., p. 81 e ss.) e nemmeno le ulteriori modifiche apportate in seguito ad alcune pronunce di incostituzionalità evitarono altri commenti negativi (in tal senso V. DENTI, *Riforma o controriforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1973, p. 285 ss.; V. COLESANTI, *Intorno a un progetto di riforma del cod. proc. civ.*, in *Riv. dir. proc.*, 1973, p. 442 ss.; V. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Napoli, 1979, I, p. 21). Sulle proposte di riforma di questo periodo, si vedano ancora G. PAVANINI, *Riforma del processo civile (Brevi note introduttive)*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1966, p. 609; G. A. MICHELI, *Problemi attuali del processo civile in Italia*, in *Riv. dir. proc.*, 1968, p. 291; E. FAZZALARI, *Relazione*, in *Gli attuali problemi del processo civile italiano*, Roma, 1968, p. 52 ss.

processuale ai principi costituzionali e la presa di coscienza del fatto che il modello di codice vigente non fosse ormai in grado di risolvere i problemi della giustizia civile, anche perché la prassi applicativa aveva interamente svuotato il modello delineato³¹.

Nondimeno, i mali della giustizia civile risultavano addirittura amplificati nelle controversie di lavoro.

Qui la lentezza del processo comprometteva l'attuazione dei diritti dei lavoratori, ovvero di soggetti già gravati da una posizione di soggezione sul piano economico, sociale e culturale rispetto al proprio antagonista, con la conseguenza che tale squilibrio sostanziale andava quantomeno ridotto all'interno del processo³².

Per i lavoratori la lunghezza del processo determinava un sostanziale diniego della tutela giurisdizionale, atteso che occorrevano molti anni per ottenere una sentenza di primo grado e ad altri ancora per una definitiva³³.

In tale contesto, si innestò la riforma del processo del lavoro attuata con la l. 11 agosto 1973, n. 533, risultato di un ampio dibattito³⁴ e preceduta nel 1970 dall'entrata dello Statuto dei lavoratori.

La legge 11.8.1973, n. 533 attraverso la tecnica della novellazione mescolata alla tecnica della disciplina diretta, sostituì l'intero titolo quarto del libro secondo del codice, intitolato "Norme per le controversie in materia di lavoro", riducendolo da quattro a due capi: quello dedicato alle "controversie individuali di lavoro" e quello dedicato alle "controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria", ovvero i titoli degli attuali capo primo e capo secondo³⁵.

Il modello configurato era quello di un procedimento speciale, ma pur sempre a cognizione piena ed esauriente per le controversie individuali di lavoro e in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, autonomo e diverso rispetto alla normativa del procedimento ordinario di cognizione, ispirato più chiaramente ai principi chiovendiani di oralità,

³¹ Così, v. M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700 a oggi*, op. cit., p. 327.

³² Per una sintesi dello stato delle controversie di lavoro anteriormente all'entrata in vigore della l. 11 agosto 1973, n. 533, si rinvia a V. ANDRIOLI, in A. PROTO PISANI, G. PEZZANO, C.M. BARONE, V. ANDRIOLI, *Le controversie in materia di lavoro*, Bologna, 1974, p. 1 e ss.

³³ Sul punto, si vedano ancora V. ANDRIOLI, *Intervento, in Incontro sul progetto di riforma del processo del lavoro*, Milano, 1971, p. 199 ss. e G. PERA, *Sulla risoluzione delle controversie individuali di lavoro*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1967, p. 194.

³⁴ Su cui, N. JAEGER, *Per una riforma urgente del processo del lavoro. Osservazioni e proposte*, in *Riv. giur. lav.*, 1954, I, p. 1 ss.; G. PETRACCONE, *Per una riforma urgente del processo del lavoro. Conclusioni e proposte*, in *Riv. giur. lav.*, 1957, I, p. 205; L. VENTURA, *Per una riforma urgente del processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, p. 161 ss.; ID., *Giudice del lavoro, processo del lavoro e crisi della giustizia*, in *Riv. giur. lav.*, 1964, I, p. 223 ss.; ID., *Problemi attuali del giudice del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1966, I, p. 401 ss.; G. PERA, *La riforma del processo del lavoro nello scorcio della quarta legislatura*, in *Foro it.*, 1968, V, p. 81.

³⁵ Osservava V. DENTI in, *Il nuovo processo del lavoro: significato della riforma*, in *Riv. dir. proc.*, 1973, p. 371 ss. che la legge, sebbene la tensione politica che aveva prodotto le innovazioni più importanti dello statuto dei lavoratori fosse venuta meno, conteneva soluzioni politicamente moderate che tuttavia rappresentavano un rilevante salto di qualità rispetto alla precedente normativa. Si veda anche per una visione più ampia anche V. DENTI-G. SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro*, Milano, 1974.

concentrazione ed immediatezza che almeno nell'immaginario del legislatore avrebbe consentito ai lavoratori di avvalersi di un rito differenziato caratterizzato da una maggiore rapidità.

Si trattava di una scelta la cui *ratio* risiedeva nella constatazione che i lavoratori fossero dotati di minori risorse economiche e, dunque, pressoché impossibilitati a sopportare la durata pluriennale del processo³⁶.

Almeno apparentemente i principi di oralità, concentrazione ed immediatezza presero il sopravvento sulle robuste resistenze incontrate nella prassi e tutte le difficoltà del processo civile vennero per lo più attribuite alla carenza di strutture giudiziarie e alla "controriforma" del 1950³⁷. Il rito del lavoro così congegnato segnò una fortissima rottura con il processo civile ordinario, poiché il valore della celerità veniva garantito dalle rigide preclusioni per le allegazioni e le richieste istruttorie³⁸.

I tratti salienti del nuovo rito laburistico potevano essere così individuati: competenza affidata al giudice unico; tutte le attività del processo da quelle preparatorie a quelle istruttorie, dalla discussione orale alla pronuncia del dispositivo dovevano avvenire nell'unica udienza di discussione ex art. 420 c.p.c.; giudizio caratterizzato da una struttura inquisitoria, essendo previsti in capo al giudice ampi poteri di direzione e di istruzione e soprattutto un sistema di preclusioni molto rigido in base al quale le parti dovevano svolgere tutte le proprie difese negli atti introduttivi (ricorso e memoria difensiva, salvo quanto disposto dall'art. 420 c.p.c.) e sempre negli atti introduttivi dovevano essere effettuate a pena di decadenza tutte le richieste istruttorie.

Il "vuotare subito il sacco" era finalizzato a permettere al giudice di giungere preparato all'udienza di discussione, al punto di poter anche decidere immediatamente la controversia³⁹. La distanza dal rito ordinario dell'epoca era dunque siderale poiché, in quest'ultimo, le deduzioni e le prove si affastellavano udienza dopo udienza, secondo un inevitabile tatticismo

³⁶ Valutazione diversa è svolta da G. MONTELEONE in, *Diritto processuale civile*, Padova, 2002, p. 335 secondo il quale "dietro l'oralità, concentrazione, immediatezza si cela un processo autoritaristico, scritto, inquisitorio, e denso di preclusioni e decadenze a carico solo delle parti e degli avvocati. Naturalmente anche nelle controversie di lavoro alla prova dei fatti si è potuto constatare, a parte un'iniziale accelerazione dei tempi dovuta ad alcune misure organizzative di accompagnamento alla nuova legge, l'insoddisfacente funzionamento del processo, con in più i pericoli di prevaricazioni ed ingiustizie insite in un sistema inquisitorio a giudice unico".

³⁷ V. E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, Milano, 1984, I, p. 42 e II, p. 7.

³⁸ Sul punto, A. PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro*, in ID., *Studio di diritto processuale del lavoro*, Milano, 1976. V. anche AAVV, *Il diritto processuale del lavoro*, a cura di A. Vallebona, in *Trattato di diritto del lavoro*, diretto da M. Persiani e F. Carinci, IX, Padova, 2011, XXI.

³⁹ Per tutti gli approfondimenti, si rinvia alla manualistica di riferimento ed in particolare a: C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto Processuale civile*, III, 2024, p. 7 ss.; F. P. LUISO, *Diritto Processuale civile*, IV, Milano, 2024, p. 3 e ss.; G. VERDE, *Diritto processuale civile*, II, Bologna, 2023, p. 333 e ss.; G. DELLA PIETRA, *Il processo civile spiegato ai ragazzi*, Bologna, 2023, p. 290 e ss.; F. AULETTA, *Diritto giudiziario civile*, Bologna, 2023, p. 228 e ss.; ; G. RUFFINI (a cura di), *Diritto processuale civile*, II, Bologna, 2024, p. 157 e ss.

per non avvantaggiare l'avversario e di conseguenza, il giudice era indotto a non studiare una causa in continuo divenire, fino a quando con la precisazione delle conclusioni la giostra non si fosse fermata.

Il rigido sistema di preclusioni del rito laburistico in discontinuità con il rito ordinario si percepiva anche in appello, ove l'art. 437 c.p.c. introdusse il divieto dei *nova*⁴⁰.

L'accelerazione del rito per garantire alla parte economicamente e socialmente più debole l'effettività della tutela dei diritti sino a quel momento una vera e propria chimera veniva in sostanza affermata attraverso il richiamo ai canoni chiovendiani ed al rigido sistema di preclusioni, al punto che si iniziò a pensare che tali principi potessero costituire anche un modello "bussola" da estendere al rito ordinario⁴¹.

Nei primi tempi, il nuovo rito fornì risposte positive in termini di riduzione della durata dei processi, soprattutto in ragione del fatto che le cause erano relativamente poche; poi con l'aumento del numero dei processi la *ratio* del rito del lavoro è stata via via frustrata, in quanto le cause non si chiudevano più in unica udienza: i processi hanno iniziato a prevedere rinvii sempre più lunghi e numerosi, accompagnati anche da uno sfumato impiego dei poteri istruttori officiosi, finendo così per replicare in pieno i consolidati difetti del rito ordinario.

Nel periodo compreso tra gli anni 70' e la riforma del 1990, si registrarono solo alcuni tentativi di riforma non andati a buon fine: tra questi il progetto Reale del 1975, i tre progetti Bonifacio nel biennio successivo, il progetto Liebman nel 1977, il progetto Fabbrini nell'ottobre del 1985, nonché i progetti di Fabbrini e Proto Pisani e da ultimo l'idea di riforma parziale portata avanti da Tarzia⁴².

⁴⁰ Con le uniche eccezioni date dal giuramento estimatorio e dai mezzi di prova che il collegio poteva ammettere ove ritenuti indispensabili ai fini della decisione.

⁴¹ Sul punto, F. CIPRIANI, *Giuseppe Chiovenda tra Salvatore Satta e Virgilio Andrioli*, in *Foro it.*, 2002, V, c. 133 e ss. In generale, la dottrina aveva complessivamente accolto con favore le novità del rito laburistico, V. anche E. FAZZALARI, *Istituzioni di diritto processuale*, Padova, 1996, p. 167; L. MONTESANO-R. VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, Napoli, 1996, p. 6; G. TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 1975, p. 33. Di diverso avviso, G. MONTELEONE in *Diritto processuale civile, op. cit.*, p. 730 ss., per il quale i principi chiovendiani non si rinvergono nel riformato processo del lavoro per essere lo stesso rigidamente scritto e non orale, non concentrato e nel quale la causa non viene discussa neppure al momento della decisione, svolgendosi, peraltro, in più udienze spesso di tipo istruttorio e G. FABBRINI in, *Diritto vigente, precedenti e progetti di riforma intorno al processo individuale del lavoro*, in *Incontro sul progetto di riforma sul processo del lavoro* (Bologna, 12-13 giugno 1971), p. 1 e ss. secondo cui si trattava di un rito non neutrale.

⁴² Il progetto Reale era ispirato alla volontà di determinare una riforma completa e generale del processo civile che anzitutto si poneva l'obiettivo di risolvere problemi interpretativi e di adeguare alcune delle norme del codice di rito alle pronunce della Corte Costituzionale, e poi con particolare riguardo al rito prospettava quali rilevanti modifiche l'introduzione di una serie di preclusioni in primo grado ed in appello agendo sugli articoli 183, 184 e 345. Su tale progetto, si vedano G. VERDE, *Il disegno di legge 2246 presentato al Senato dal Ministro Reale sui provvedimenti urgenti relativi al processo civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1976, p. 636 e ss. e F. CARPI, *Brevi note sui provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1976, p. 656 e ss. I tre progetti Bonifacio prevedevano la modifica del rito ordinario sul modello di quello laburistico e del sistema di preclusioni ivi delineato. Il progetto Liebman pubblicato con il titolo *Proposte per una riforma del processo civile di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1977, p. 452 e ss., prospettava una modifica radicale al processo di cognizione ispirato ai principi chiovendiani e soprattutto al rito del lavoro da cui aveva mutuato l'idea che il processo dovesse svolgersi in unica

L'idea di riformare il rito ordinario ispirandosi a quello laburistico, oltre a fondarsi sui sempre vivi principi chiovendiani, si basava anche sulla valutazione dei nuovi cambiamenti politici e sociali di quel periodo. In particolare, gli effetti generati dallo sviluppo industriale degli anni 70' erano ormai svaniti ed il rapporto tra datore di lavoro ed il lavoratore aveva iniziato a cambiar pelle.

Sotto tale ultimo profilo, l'aumento delle tutele sostanziali e processuali del lavoratore grazie all'entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori ed il crescente supporto delle organizzazioni sindacali avevano in qualche misura favorito una metamorfosi della figura del lavoratore subordinato. Si assisteva ad una diminuzione di quelli stabili e garantiti dalla sussistenza di un contratto a tempo indeterminato ed al correlativo aumento di lavoratori operanti sulla base di rapporti precari, rispetto ai quali la tutela differenziata creata dal rito del lavoro appariva non più adeguata⁴³.

Così, del tutto sfumata la tensione socio-culturale che aveva ispirato la tutela differenziata del rito del lavoro, restava sempre irrisolto il problema della crescente durata del processo e della sua inefficienza, sicchè si imponeva la ricerca di un modello processuale che offrisse una tutela più celere ed effettiva, anche considerando che l'ultima modifica che aveva interessato il rito ordinario era ormai risalente a circa quarant'anni prima.

Il prodotto di tale scelta fu la legge di riforma del 26 novembre 1990, n. 353 che costituì l'approdo di vari progetti⁴⁴ ed introdusse un nuovo e radicale cambiamento nel processo civile, fortemente evocativo dell'indirizzo originario del Codice del 1940⁴⁵.

udienza di trattazione in cui assumere le prove e svolgere la discussione orale. Nell'ottobre del 1985 il progetto di Fabbrini e Proto Pisani che originariamente comprendeva anche Giovanni Verde fu sviluppato su invito dell'Associazione Italiana tra gli studiosi del processo civile ed intendeva perseguire l'intento acceleratorio, attraverso la previsione di un sistema di preclusioni forti. Infine, sul progetto Tarzia si veda appunto, G. TARZIA, *Quali riforme per la giustizia civile?*, in *Giur.it.*, 1987, IV, p. 289 e ss.

⁴³ In tal senso, G. DELLA PIETRA, *Il processo civile è morto, viva il processo civile*, in *questa Rivista*, 2024, p. 888.

⁴⁴ Tra questi vanno ricordati: il progetto Rognoni di riforma urgente del processo civile su cui v. E. F. RICCI, *Il progetto Rognoni di riforma urgente del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1987, p. 626 e ss.; il progetto Vassalli in cui si ritrovano molte delle scelte poi confluite nella legge approvata e su cui si veda G. TARZIA, *Il progetto Vassalli per il processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1989, p. 120 ss. e per una critica allo stesso, C. CONSOLO, *Le proposte Vassalli di riforma del c.p.c.: note sulla disciplina della sentenza e delle sue fasi gravame*, in *Giust. civ.*, 1989, II, p. 189 ss.; l'iniziativa di riforma parziale e urgente dell'Associazione italiana tra gli studiosi del processo civile volta a modificare il processo di cognizione e quello cautelare senza agire sul processo esecutivo; infine e per tutto il decennio che precedette l'entrata in vigore della legge si ebbero numerose proposte tra le quali il progetto di Magistratura democratica del 1986, d.d.l. governativo n. 2214 della IX legislatura ("Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei tempi della giustizia civile", approvato il 6 febbraio 1987), il disegno di legge Pazzaglia presentato alla Camera con il numero 142/1987, nonché i disegni di legge numeri 164, 165, 241, 427 e 732 del 1987 presentati in Senato, nonché i disegni di legge numeri 845 e 1418 sempre del 1987 presentati alla Camera.

⁴⁵ Nella relazione alla legge è testualmente consacrato il cambio di rotta, ove si afferma che "*le preclusioni servono non soltanto a fare presto, ma a far bene...*".

Il legislatore pur intervenendo su molte norme del codice di rito si dedicò alla riforma del processo ordinario di cognizione⁴⁶.

La nuova struttura prevedeva un processo rigidamente articolato in fasi ed attività scandite da un rigoroso rispetto dei termini.

Vennero così (re)introdotte rigide preclusioni che, unite alla massima valorizzazione del giudizio di primo grado, determinarono, altresì, la trasformazione del giudizio di appello da *novum iudicium* e a *revisio prioris instantiae* con l'introduzione del divieto dei *nova*.

In particolare e solo con alcune esclusioni, fu soppressa la decisione collegiale e furono introdotte preclusioni che riecheggiano quelle del rito del lavoro. La *ratio* era quella di permettere che il giudice sin dalla prima udienza fosse a conoscenza della controversia, anche se il temperamento rispetto al rito laburistico era dato dalla possibilità di formulare le richieste istruttorie non oltre la seconda udienza.

Il faro del legislatore era stato acceso sulla fase iniziale del processo con la previsione delle prime due udienze dedicate rispettivamente alla trattazione e alle richieste istruttorie, in modo tale da far sì che all'esito di queste il processo proseguisse spedito, sotto la direzione del giudice verso la decisione⁴⁷.

La chiave acceleratoria della riforma poteva essere colta anche nell'abrogazione del reclamo avverso le ordinanze istruttorie e nel divieto di *nova* in appello, con esclusione delle sole prove indispensabili, in un'ottica funzionale a spingere le parti a dire tutto e subito nel primo grado del giudizio⁴⁸.

Eppure, il rigido sistema di preclusioni imposto dalla riforma non venne compiutamente attuato dal momento che già nel 1995 si assistette ad una nuova "controriforma" introdotta con il d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, confluito nella l. 20 dicembre 1995, n. 534⁴⁹ che provvide a sdoppiare la prima udienza, aggiungendo l'udienza di prima comparizione regolata dall'art. 180 c.p.c. che però era sostanzialmente priva di contenuto.

La riforma del rito ordinario non ebbe fortuna, né fu risolutiva dei noti problemi di lentezza del processo; anzi la nuova struttura degli articoli 180, 183, 184 probabilmente li favorì ulteriormente, dal momento che risultava sempre crescente il lasso di tempo intercorrente

⁴⁶ In estrema sintesi, gli interventi riguardarono la *perpetuatio iurisdictionis*, il rilievo dell'incompetenza, il regime della nullità dell'atto di citazione, l'introduzione del libero interrogatorio delle parti all'udienza di trattazione, l'introduzione delle ordinanze anticipatorie di condanna degli articoli 186-bis e 186-ter, la previsione dell'impugnabilità mediante regolamento di competenza dei provvedimenti di sospensione ex art. 295 c.p.c., la modifica del regime della sospensione conseguente alla proposizione del regolamento di giurisdizione, la possibilità per Cassazione di pronunciarsi nel merito, oltre alla riscrittura del procedimento cautelare.

⁴⁷ V. su tale aspetto A PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, p. 174 e ss.

⁴⁸ Sul punto, v. anche V. DENTI, *Appunti sulla riforma delle impugnazioni civili*, in ID., *Sistemi e riforme*, Bologna, 1999, p. 283 e ss.

⁴⁹ Tale riforma venne varata anche per placare la classe forense assai preoccupata delle preclusioni introdotte e fu preceduta dalla l. 21 novembre 1991, n. 374 che sostituì il conciliatore con il giudice di pace e dall'entrata in vigore nel 1993 delle disposizioni sul procedimento cautelare.

tra l'udienza di prima comparizione e quella di trattazione e poi quello necessario per passare all'udienza di cui all'art. 184 per l'articolazione delle prove.

Negli anni ancora successivi, si registrarono cambiamenti con incidenza non propriamente diretta sul rito⁵⁰: essi comunque non sopirono l'idea che gli interventi proprio sul rito fossero la soluzione ai problemi del processo, tanto che si ebbero ulteriori progetti di riforma, rimasti però senza seguito⁵¹.

4. Segue: il rito societario e i successivi interventi fino alla Riforma Cartabia.

I problemi relativi all'eccessiva durata del processo ed alla sostanziale inefficacia della tutela giurisdizionale non accennavano a placarsi e gli ulteriori cambiamenti economici e sociali avevano fatto registrare la crescente difficoltà delle imprese, dovuta sia alla crisi interna, che all'aumento della concorrenza estera anche in virtù della spinta della globalizzazione.

Il nuovo contesto soprattutto economico costituì la ragione probabilmente decisiva alla base della scelta di introdurre una nuova tutela differenziata, naturalmente regolata da un nuovo rito processuale, speculare nell'idea ispiratrice del rito del lavoro, ma differente nei destinatari.

Siamo agli albori del ventunesimo secolo e con il d.lg. 17 gennaio 2003, n. 5 viene introdotto il rito societario⁵² che aveva l'obiettivo di fornire alle imprese uno strumento processuale di tutela più agile e veloce in cui peraltro si rinvenivano evidenti assonanze operative con quella che è l'attuale fase preparatoria del rito ordinario di cognizione, all'esito della riscrittura operata con la riforma Cartabia.

Il nuovo rito societario prevedeva una modalità di parziale esternalizzazione del processo, dal momento che la lite giungeva alla cognizione del giudice solo quando era pronta per essere trattata e decisa.

Sino a quel momento, le parti davano vita ad uno scambio delle difese, sia degli atti introduttivi, che delle successive memorie direttamente tra i propri difensori, sino a quando

⁵⁰ Si ricordano la l. 22 luglio 1997, n. 276 istitutiva delle sezioni stralcio, il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51 che sopprime le preture istituendo il giudice unico di primo grado, la l. 24 novembre 1999, n. 468 di aggiornamento della l. 21 novembre 1991, n. 374 istitutiva del giudice di pace, il d.lg. 31 marzo 1998, n. 80 e la sentenza delle Sezioni Unite del 22 luglio 1999, n. 500 in tema di redistribuzione della giurisdizione, e prima ancora la riforma del diritto internazionale privato con la l. del 31 maggio 1995, n. 218.

⁵¹ Il primo è il Progetto Tarzia dedicato alla parte generale, al processo esecutivo e gli altri procedimenti speciali. Poi vi fu il progetto Vaccarella che presentava novità in particolare in relazione alla fase introduttiva e che fu di ispirazione per il rito societario e per le riforme del 2005 e del 2006, nonché per il d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40 sul giudizio di cassazione e sull'arbitrato.

⁵² Sul rito societario tra i tanti, si vedano F.P. LUIO (a cura di), *Il nuovo processo societario*, Torino, 2006; S. CHIARLONI (a cura di), *Il nuovo processo societario*, II, Bologna, 2008; B. SASSANI, *La riforma delle società: il processo*, Torino, 2003; G. ARIETA-F. DE SANTIS, *Diritto processuale societario*, Padova, 2004; E. D'ALESSANDRO-M. C. GIORGETTI-F. SANTAGADA-M. A. ZUMPARO, *Il nuovo processo societario*, Milano, 2006; D. BUONCRISTIANI, *Profili sistematici e problemi pratici del nuovo rito speciale societario*, in www.judicium.it.

la catena delle repliche non si fosse interrotta per il deposito ad opera di una delle parti dell'istanza di fissazione dell'udienza.

L'udienza era collegiale e veniva fissata mediante un decreto riepilogativo dello svolgimento della causa, mentre la decisione veniva assunta in forma semplificata.

Da subito, furono evidenti gli ostacoli che avrebbero impedito il successo del nuovo rito: dalla riluttanza del ceto forense verso un modello di processo che si svolgeva per la gran parte al di fuori dell'ufficio giudiziario, all'assenza di protocolli di collaborazione tra avvocati e giudici; dalla difficoltà di regolamentare lo scambio (e le notificazioni) degli atti difensivi ed il successivo deposito nelle (frequentissime) ipotesi di pluralità di parti, alla ardua metabolizzazione di un modello ibrido in cui la fase introduttiva era totalmente lasciata alle parti e lo svolgimento del processo privava il giudice di un vero e proprio ruolo attivo, quantomeno sino al decreto di fissazione della udienza⁵³.

Dopo una breve esperienza, il rito societario fu abrogato senza grossi rimpianti⁵⁴, non prima di aver registrato *medio tempore* la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 13 del d.lg. 5 del 2003 che aveva conferito alla contumacia il valore della *ficta confessio*⁵⁵ e della previsione in tema di connessione che stabiliva la prevalenza del rito societario rispetto a tutti gli altri riti⁵⁶. Tra l'entrata in vigore del rito societario e la sua abrogazione, si innestarono ulteriori riforme collocate negli anni 2005 e 2006: si tratta del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella l. 14 maggio 2005, n. 80 e del d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40 che modifica il giudizio di cassazione e l'arbitrato⁵⁷.

L'obiettivo dell'intervento del 2005 era sempre il medesimo: intervenire sul rito per accelerare il processo e ridurre la durata.

Questa volta la valorizzazione delle preclusioni già concepite con la riforma del 1990 fu più incisiva e messa in correlazione diretta con la fase di trattazione della causa.

Tale impostazione portò all'abrogazione dell'(inutile) udienza di cui all'art. 180 c.p.c., prevedendo l'accorpamento dell'udienza di prima comparizione e di quella di trattazione.

Il nuovo intervento non apportò, però, i benefici sperati, anche perché la nuova udienza di cui all'art. 183 era sempre più spesso dedicata ai soli controlli formali, e non alla vera e propria

⁵³ Sul punto si vedano le considerazioni di B. SASSANI in, *Il codice di procedura civile e il mito della riforma perenne*, in www.judicium.it; ID., *Serio e faceto nella giurisprudenza: considerazioni della notifica tra avvocati nel rito societario*, in www.judicium.it e di G. DELLA PIETRA, in *Il processo civile è morto, viva il processo civile*, op. cit., p. 889.

⁵⁴ Probabilmente il solo rimpianto può essere rinvenuto in riferimento alla disposizione di cui all'art. 19 che conteneva uno strumento simile al *référé provision*, ovvero un provvedimento veloce avente efficacia esecutiva, senza la forza del giudicato la cui introduzione anche nel rito ordinario avrebbe potuto apportare notevoli benefici.

⁵⁵ V. B. SASSANI-F. AULETTA, *L'illegittimità costituzionale per contrasto con la tradizione: in morte di una (buona) regola del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 519 e ss.

⁵⁶ Sul punto, ancora B. SASSANI-F. AULETTA, *Ansia da incostituzionalità e processo societario: ancora una discutibile applicazione di giustizia costituzionale*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 203 e ss.

⁵⁷ Oltre alle leggi 28 dicembre 2005, n. 263 e 24 febbraio 2006, n. 52 che integrano le modifiche al processo esecutivo già introdotte dalla legge 80 del 2005.

trattazione nel merito. Quest'ultima veniva di fatto posticipata ad una nuova udienza, spesso fissata a distanza di mesi e per lo più dedicata all'ammissione delle istanze istruttorie, formulate anche in seguito all'appendice scritta prevista dal comma 6 dell'art. 183 c.p.c.⁵⁸

Trascorrono intanto soli pochi anni e nel 2009, il legislatore sempre nella speranza di razionalizzare e rendere il processo più efficiente vara una nuova riforma.

L'ulteriore intervento conferma la sensazione che le esperienze passate non avevano insegnato nulla, anche perché a fronte del moltiplicarsi degli interventi legislativi sul rito, il dato empirico continuava ad attestare l'inefficienza del processo e la sua crescente durata.

Evidentemente non restava che prendere atto che per tale via i benefici apportati non potevano che essere esigui se non addirittura nulli, ed invece, il legislatore ha continuato a remare nella direzione opposta, confidando che i miglioramenti potessero conseguire agendo solo sui modelli processuali senza incidere su altri fattori (più) rilevanti come quelli organizzativi.

Ecco allora la l. 18 giugno 2009, n. 69 per lo sviluppo economico la semplificazione e la competitività che presenta un'importante innovazione (ancora una volta) relativa al rito⁵⁹.

Viene introdotto agli articoli 702-*bis* e ss. c.p.c. il procedimento sommario di cognizione⁶⁰.

Tale procedimento si differenziava da quello che conduceva al provvedimento dell'art. 19 dell'abrogato d.lg. 5 del 2003, in quanto si concludeva con un provvedimento finale avente la forma dell'ordinanza idonea a divenire stabile tra le parti⁶¹.

⁵⁸ Sul punto, v. anche B. SASSANI, *Il codice di procedura civile e il mito della riforma perenne*, in www.judicium.it, p. 16.

⁵⁹ Sulla riforma del 2009, si vedano per tutti F. AULETTA-S. BOCCAGNA-G. CALIFANO-G. DELLA PIETRA-G. OLIVIERI-N. RASCIO, *Le norme sul processo civile nella legge per lo sviluppo economico la semplificazione e la competitività. Legge 18 giugno 2009, n. 69*, Napoli, 2009. V. anche B. SASSANI, A. D. 2009: *ennesima riforma di salvataggio del rito civile*, in www.judicium.it.

⁶⁰ Su cui tra i tanti si vedano: G. OLIVIERI, in AA.VV., *Le norme sul processo civile nella legge per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività, legge 18 giugno 2009 n. 69*, Napoli, 2009, p. 81 ss.; ID., *Al debutto il rito sommario di cognizione*, in *Guida al Dir.*, 2009, p. 28 e ss.; M. BOVE, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Il giusto processo civile*, 2010, p. 431, 432 ss.; M. BINA, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 118 e ss.; C. FERRI, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 92 ss.; S. MENCHINI, *L'ultima "idea" del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione*, in *Corr. giur.*, 2009, p. 1025 ss. 483; P. BIAVATI, *Appunti introduttivi sul nuovo processo a cognizione semplificata*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2010, p. 188; A. CARRATTA, *Nuovo procedimento sommario di cognizione e presupposto dell'"istruzione sommaria": prime applicazioni*, in *Giur. it.*, 2010, p. 905; L. DITTRICH, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1582; D. VOLPINO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, II, p. 54; F.P. LUISO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in www.judicium.it, p. 1; B. CAPPONI, *Note sul procedimento sommario di cognizione (art. 702-bis e segg. c. p. c.)*, in www.judicium.it.

⁶¹ Il Nel procedimento previsto dall'abrogato art. 5 d. lg. 5 del 2003 i presupposti della tutela erano tipici e le condizioni per la decisione predeterminati ricorrendo "ove il giudice ritenga sussistenti i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondata la contestazione del convenuto"; inoltre, differenza questa ben più importante, all'ordinanza conclusiva non impugnata, non conseguivano gli effetti di cui all'art. 2909 c.c. possibili, viceversa, solo in caso di proposizione dell'appello soggetto al rito ordinario. Lo scopo dell'istituto contemplato nell'abrogato processo societario era quello di dar vita a misure sommarie per fornire al creditore un titolo esecutivo di formazione giudiziale.

In estrema sintesi, si trattava di un rito di cognizione speciale che si affiancava a quello ordinario a cognizione piena in tutte le ipotesi in cui il Tribunale giudicava in composizione monocratica, divenendo concorrente con quest'ultimo. Era, dunque, uno strumento a disposizione dell'istante che poteva scegliere di agire con le forme di cui agli articoli 702-*bis* c.p.c., ovvero di fare uso di quelle ordinarie.

Tale innovazione risulta oggi abrogata, o meglio trasfusa in seguito alla Riforma Cartabia nel nuovo rito semplificato che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe concorrere maggiormente con quello ordinario, sino a sostituirlo il più possibile.

Tuttavia e come acutamente osservato⁶², l'ultima riforma è sempre la penultima e proprio con la l. n. 69 del 2009 se ne ha la conferma, posto che l'art. 54 prevedeva la delega al governo per la semplificazione dei riti civili extra codice che da 33 dovevano ridursi a soli 3⁶³.

La delega fu attuata con in d. lg. 1.9.2011, n. 150 che ha introdotto nell'ordinamento disposizioni complementari al codice di rito in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, prevedendo che essi sarebbero dovuti confluire in uno dei seguenti modelli: a) rito del lavoro regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile, ove siano prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di ufficiosità dell'istruzione; b) rito sommario di cognizione regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile, ove risultino prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa; c) rito ordinario di cognizione regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, tutti gli altri procedimenti⁶⁴.

Dall'anno 2011, segue poi un decennio di modifiche piuttosto marginali sino alla Riforma Cartabia che probabilmente segna una certa discontinuità, rispetto ai precedenti interventi.

La ricerca dell'efficienza del processo civile la cui durata restava e resta il dato più preoccupante ed una delle concause ostative alla crescita del Paese ha spinto il legislatore,

⁶² Così B. SASSANI, *Il codice di procedura civile e il mito della riforma perenne*, op. cit., p. 16

⁶³ Restavano invariati e così espressamente esclusi dall'applicazione del d.lg. 150 del 2011 in virtù della previsione dell'art. 54 lett. d della l. 69/2009 i procedimenti previsti per il fallimento e le altre procedure concorsuali, quelli speciali previsti per il settore dei minori e della famiglia (es. modifica delle condizioni di separazione e divorzio), le procedure regolate dal regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 e dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, in tema di cambiale, vaglia cambiario e assegni, i procedimenti previsti dallo Statuto dei lavoratori, quelli previsti dal d. lg. 10 febbraio 2005, n. 30 in materia di proprietà industriale e infine di quelli previsti dal d. lg. 6 settembre 2005, n. 206 aventi ad oggetto la tutela dei consumatori.

⁶⁴ Sul punto, si vedano B. SASSANI, R. TISCINI (a cura di), *La semplificazione dei riti civili*, Roma, 2011; A. CARRATTA, *La "semplificazione" dei riti e le nuove modifiche del processo civile*, Torino, 2012; ID., *La semplificazione dei riti civili: i limiti dello schema di decreto legislativo presentato dal Governo*, in <http://www.treccani.it/magazine>; G. BALENA, *La delega per la riduzione e semplificazione dei riti*, in *Foro it.*, 2009, V, c. 351 ss.; C. CONSOLO, *Prime osservazioni introduttive sul d.lgs. n. 150/2011 di riordino (e relativa "semplificazione") dei riti settoriali*, in *Corr. giur.*, 2011, p. 1485; A. PROTO PISANI, *La riduzione e la semplificazione dei riti (d.leg. 1° settembre 2011 n. 150): note introduttive*, in *Foro it.*, 2012, V, c. 73 ss.; B. SASSANI, *Sfoltiti i riti, i procedimenti restano 28*, in *Il Sole 24 Ore*, 2 settembre 2011.

impegnato anche a rispondere alla necessità di fornire una risposta alla crisi economica derivata dalla pandemia del 2020, a dar vita ad un nuovo moto riformatore⁶⁵.

L'Europa aveva varato il *Next Generation EU*. e conseguentemente l'Italia il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), sulla cui spinta il legislatore ha dato corso al corposo intervento di modifica del processo civile.

L'*iter* è partito dalla legge delega 26 novembre 2021, n. 206 e ha visto la successiva approvazione del d. lg. 10 ottobre 2022, n. 149⁶⁶, e da ultimo del decreto correttivo entrato in vigore con il d.lg. 26 novembre 2024, n. 164⁶⁷.

Volendo sintetizzare le direttrici degli interventi di riforma che hanno interessato il processo di cognizione, può rilevarsi come esse tendano, per un verso, alla semplificazione dell'attività processuale nell'ottica della razionalizzazione e speditezza e, per altro verso, all'aumento della possibilità di adattare il processo alla complessità della causa, in funzione del principio di proporzionalità.

Vengono così introdotte importanti modifiche all'intero processo civile che riguardano anzitutto la struttura del processo ordinario di cognizione, sia nel giudizio di primo grado che in quello di impugnazione⁶⁸.

Viene poi introdotto un rito contenzioso unico in materia di persone, minorenni e famiglia⁶⁹ e vengono apportate innovazioni anche al processo esecutivo⁷⁰.

Infine, vengono previste significative novità in tema di digitalizzazione⁷¹ ed organizzazione del processo⁷², in tema di procedure alternative di risoluzione delle controversie, in particolare

⁶⁵ Si pensi che in Italia la durata media di una controversia civile è stimata in 850 giorni, ovvero quasi il triplo di quanto avviene in Francia e Spagna, ove si riduce rispettivamente in 347 e 330 giorni, e più del doppio rispetto alla Germania, ove aumenta di poco a 409 giorni.

⁶⁶ Si vedano per un inquadramento generale sulla riforma A. CARRATTA, *Le riforme del processo civile*, D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206, Torino, 2023 e F.P. LUIO, *Il nuovo processo civile. Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile*, Milano, 2023.

⁶⁷ Su cui si rinvia per una più generale disamina a L. SALVANESCHI, *Luci e ombre nello Schema di decreto legislativo correttivo e integrativo delle disposizioni processuali introdotte con la riforma Cartabia*, in www.judicium.it e a F. DE ANGELIS-M. TERESI, *Il correttivo alla riforma Cartabia del processo civile*, Bologna, 2024.

⁶⁸ Così si prevede la figura del consigliere istruttore, la modifica della disciplina dei filtri di ammissibilità, la modifica della definizione dei ricorsi per cassazione inammissibili, improcedibili o manifestamente fondati o infondati e, ancora, l'introduzione del rinvio pregiudiziale da parte del giudice di merito.

⁶⁹ Con l'introduzione del Tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie.

⁷⁰ E' stata abolita la formula esecutiva, è stato introdotto il nuovo istituto della vendita diretta ad istanza del debitore e potenziata la delega al professionista nella vendita forzata.

⁷¹ E' stato generalizzato l'obbligo di deposito telematico degli atti processuali ed è stata introdotta la possibilità di tenere le udienze da remoto, o mediante trattazione scritta con lo scambio di note.

⁷² Il riferimento è all'ufficio per il processo per il quale sono state ordinate le funzioni con l'autonomo d. lg. n. 151/2022 per affinare l'attività ed il lavoro preparatorio della decisione.

per quelle di mediazione e negoziazione assistita⁷³, oltre ad alcuni interventi anche sul giudizio arbitrale⁷⁴.

Le innovazioni che qui interessano sono quelle apportate al processo di cognizione di primo grado. Esse attengono principalmente alla fase preparatoria del rito ordinario ed all'introduzione del rito semplificato di cognizione previsto per la risoluzione delle cause più semplici⁷⁵.

Quanto alla fase preparatoria, essa risulta completamente riscritta, dal momento che la trattazione della causa è sostanzialmente anticipata rispetto al primo contatto tra le parti e il giudice⁷⁶.

Ed infatti, all'esito della costituzione delle parti che ora deve avvenire a pena di decadenza almeno 70 giorni prima dell'udienza fissata in citazione, il giudice compie nei 15 giorni successivi le verifiche preliminari di cui all'art. 171-*bis* c.p.c., al fine di appurare la regolarità del contraddittorio. Quindi, si passa in maniera serrata alla trattazione scritta che avviene mediante il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-*ter* c.p.c., sempre anteriormente alla prima udienza di comparizione e trattazione, in netta discontinuità con quanto avveniva prima dell'ultima riforma, quando (all'udienza di prima di comparizione e trattazione) ove richiesto dalle le parti, il giudice autorizzava il deposito delle tre memorie dell'appendice scritta di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c.

L'obiettivo del riformatore è quello di far sì che all'udienza di trattazione il materiale della causa sia già stato completamente esposto dalle parti e soprattutto (si spera) esaminato dal giudice per indirizzare il prosieguo del giudizio verso l'ammissione delle istanze istruttorie, ove formulate dalle parti (ed ammissibili e rilevanti), ovvero verso la fase decisoria, quando la causa sia matura per essere decisa, o sia di natura documentale, o necessiti la risoluzione di

⁷³ Quanto alla mediazione, sono stati introdotti specifici incentivi fiscali a sostegno della procedura, ne è stato esteso l'obbligo come condizione di procedibilità della domanda alla controversie con oggetto i rapporti di durata ed è stata rafforzata quella demandata dal giudice. Quanto alla negoziazione assistita, essa è stata estesa anche alle controversie di lavoro ed è stata prevista la possibilità di esperire attività istruttoria nel corso della procedura con l'acquisizione di dichiarazioni di testi, nonché di dichiarazioni confessorie.

⁷⁴ Si è provveduto al rafforzamento dell'imparzialità ed indipendenza degli arbitri e si è eliminato il divieto di pronunciare misure cautelari nei casi in cui le parti abbiano espresso una volontà in tal senso.

⁷⁵ Altre modifiche che riguardano il processo di cognizione di primo grado sono l'obbligo di fissare il calendario del processo alla prima udienza, la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con le memorie scritte, nonché l'introduzione della ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto agli articoli 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c.

⁷⁶ Come osservato da S. BOCCAGNA in, *La nuova organizzazione del processo*, op. cit., p. 1356 e 1357, la modifica "incide su due aspetti fondamentali, che da sempre rappresentano dei tratti distintivi dei vari modelli processuali, vale a dire, da un lato, il rapporto tra oralità e scrittura, dall'altro l'individuazione del momento dell'«entrata in scena» del giudice". Si vedano anche, A. NASCOSI, *Qualche appunto sulla nuova fase preparatoria del processo dopo il correttivo alla riforma Cartabia*, in *Riv. dir. proc.*, 2025 p. 264 e ss.; S. MENCHINI-E. MERLIN, *Le nuove norme sul processo ordinario di primo grado davanti al Tribunale*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 578 e ss.; M. BOVE, *La trattazione nel processo ordinario di primo grado tra riforma Cartabia, intervento della Corte Costituzionale e annunciato correttivo*, in www.judicium.it; G. TRISORIO LIUZZI, *La fase introduttiva del giudizio civile*, in *Giust. Proc. civ.*, 2023, p. 41 e ss.

sole questioni di diritto, ovvero, ancora, nel caso in cui le istanze istruttorie non abbiano superato il vaglio di ammissibilità e rilevanza.

Quanto all'introduzione del rito semplificato, essa costituisce l'altra corposa novità del processo di cognizione di primo grado a cui corrisponde l'abrogazione del procedimento sommario di cognizione, già previsto dagli artt. 702-*bis* e ss. c.p.c.⁷⁷

Il rito semplificato viene impiantato nel nuovo capo III-*ter* del libro II, titolo I del codice, ove vengono introdotti gli articoli da 281-*decies* a 281-*terdecies*. Tale collocazione come specifica la Relazione Illustrativa del d.lg. 149/2022 risulta coerente sia con l'alternatività di tale rito rispetto a quello ordinario, sia con la natura della cognizione piena, anche se con una struttura semplificata. Ne deriva che il rito ordinario e quello semplificato *"costituiscono gli unici due riti generalisti a cognizione piena previsti dal codice, ossia utilizzabili per tutte le controversie civili a seconda della loro natura più o meno complessa (ad esclusione, ovviamente, delle controversie per le quali sia già previsto un rito speciale a cognizione piena...)"*⁷⁸.

Il rito semplificato è con evidenza ispirato al principio di proporzionalità che da anni costituisce una delle linee guida degli interventi riformatori dei principali ordinamenti processuali stranieri e che tende a differenziare il rito da seguire in ragione della complessità della controversia⁷⁹.

Tuttavia, l'applicazione di tale principio si manifesta nel nostro ordinamento in una modalità *prima facie* parzialmente differente da quella attuata in altri ordinamenti.

In questi ultimi, la scelta del rito è più direttamente rimessa al giudice che nell'esercizio dei suoi poteri di direzione del processo, la informa ai criteri fissati a monte dal legislatore⁸⁰.

⁷⁷ Sul processo semplificato di cognizione, si vedano per i rilievi generali A. CARRATTA, *Le riforme del processo civile D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206, op. cit.*, p. 76 e ss.; F. P. LUISO, *Il nuovo processo civile, op. cit.*, p. 132 e ss. Per un approfondimento, si rinvia a G.P. CALIFANO, *Il "rito semplificato" di cognizione*, Torino, 2023; G. BALENA, *Il (seminuovo) procedimento semplificato di cognizione*, in *Giust. Proc. Civ.*, 2023, p. 1 e ss.; A. CARRATTA, *Due modelli processuali a confronto: il rito ordinario e quello semplificato*, in *Giur. it.*, 2023, p. 701 e ss.; R. TISCINI, *Le novità del decreto correttivo alla riforma Cartabia sul procedimento semplificato di cognizione*, in *www.judicium.it*; A. MOTTO, *Prime osservazioni sul procedimento semplificato di cognizione*, in *www.judicium.it*; A. GIUSSANI, *Le nuove norme sul rito semplificato di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 632 e ss.; F. CASCIARO, *Dal procedimento sommario al nuovo procedimento semplificato di cognizione*, in *www.judicium.it*.

⁷⁸ In tal senso, A. CARRATTA, *Le riforme del processo civile D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206, op. cit.*, p. 77.

⁷⁹ Sul punto di vedano anche A. PROTO PISANI, *La crisi dei processi a cognizione piena e una proposta*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 102 e ss.; ID., *Per un nuovo codice di procedura civile*, in *Foro It.*, 2009, V, p. 1 e ss.; R. CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, in *Riv. Trim. Dir. e proc. civ.*, 2011, p. 389 ss.; ora anche in ID., *Dogmatica giuridica e vita. Studi di giustizia civile*, Milano 2022, II, p. 1273 ss.; A. CARRATTA, *L'evoluzione dei processi civili di cognizione nella prospettiva comparata: un recente libro*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 1215 e ss. e da ultimo ancora S. BOCCAGNA, *La nuova organizzazione del processo, op.cit.*, p. 1341 e ss.

⁸⁰ In tal senso, R. CAPONI, *Processo civile e complessità*, in ID., *Dogmatica giuridica e vita, op. cit.*, II, p. 1294 e ss. Guardando agli altri ordinamenti, si pensi al Regno Unito ove il giudice dopo aver sentito le parti può orientare lo sviluppo del rito secondo tre diverse vie (*small claims track*, *fast track*, *multi-track*) o anche alla Germania dove vi è la previsione del § 272 ZPO. Diversamente, avviene in Francia ove il sistema è ibrido e caratterizzato dal distinguo tra *procédure écrite*, di generale

Viceversa, nel nostro ordinamento, la scelta sul rito si può scindere in due diversi momenti, di cui solo il secondo è incentrato sul giudice.

Il primo ha come fulcro la scelta dell'attore tra i due modelli processuali previsti e si fonda su una valutazione prognostica, in base alla quale egli individua il rito più adeguato alla controversia da proporre.

Il secondo contempla l'intervento del giudice che definisce la scelta del rito, partendo però dalla scelta compiuta dall'attore.

Sostengono questa ricostruzione due distinti argomenti.

Il primo valorizza le previsioni degli articoli 171-*bis* c.p.c., come modificato dal decreto correttivo in seguito all'abrogazione dell'art. 183-*bis* c.p.c.⁸¹, e 281-*duodecies* c.p.c. Queste disposizioni regolano rispettivamente il passaggio dal rito ordinario a quello sommario e viceversa, senza che si determinino conseguenze pregiudizievoli sul processo, diversamente da quanto avveniva col vecchio processo sommario di cognizione, ed in modo da rendere quasi neutra la scelta prognostica sul rito effettuata dall'attore che sarà poi assoggettata alla verifica del giudice.

Il secondo comunque collegato al primo trova la sua fonte esclusivamente nell'art. 281-*decies* c.p.c. La norma individua l'ambito applicativo del rito semplificato e da essa si può desumere che anche la prosecuzione nella forma semplificata sia assoggettata al ricorrere dei presupposti in essa elencati. Si tratta di presupposti la cui esistenza si cristallizza solo dopo la costituzione del convenuto, all'esito della quale il giudice potrà valutare la compatibilità della controversia proposta con uno dei due modelli processuali a cognizione piena utilizzabili.

E' allora possibile affermare come il processo di cognizione ridisegnato dalla riforma Cartabia presenti una dicotomia dei riti a cognizione piena⁸².

Ora, valutando il rapporto tra i due riti generalisti a cognizione piena⁸³ e soprattutto l'architettura della nuova fase preparatoria del rito ordinario, parte della dottrina ha ritenuto

applicazione e la *procédure orale*. Nell'ambito della prima viene individuata dal presidente di sezione la modalità più adeguata tra le tre previste (*circuit court, circuit moyen e circuit long*).

⁸¹ In particolare, l'art. 171-*bis* c.p.c. al quarto comma prevede che quando in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui all'art. 281-*decies*, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, fissa l'udienza di cui all'art. 281-*duodecies*, nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti.

⁸² Sul punto, ancora S. BOCCAGNA, *La nuova organizzazione del processo*, op. cit., p. 1346 parla di "scelta del legislatore di introdurre un sistema «a doppio binario», che prevede percorsi processuali differenziati per le cause più semplici e per quelle più complesse". L'A. sottolinea come si tratti "sotto certi aspetti, di un ritorno all'antico, essendo noto che un'analoga struttura «binaria» caratterizzava il sistema del c.p.c. del 1865, basato sulla dicotomia (a sua volta ereditata dai codici sardi) procedimento formale/procedimento sommario" e su cui si veda anche il § 2.

⁸³ Sulle criticità dei rapporti tra rito ordinario e rito semplificato si rinvia sempre a S. BOCCAGNA, *La nuova organizzazione del processo*, op. cit., p. 1348 e ss., che analizza nello specifico il momento del passaggio previsto dall'art. 183-*bis* c.p.c., il rapporto di tale norma con l'art. 281-*decies*, nonché l'importanza della valorizzazione dell'art. 175 c.p.c. e dell'art. 171-*bis* c.p.c.

che proprio tale ultima complessità possa essere il fattore decisivo a sancire la prevalenza del rito semplificato su quello ordinario⁸⁴.

Tuttavia, l'impressione che sembra cogliersi invece è quella di una preferenza verso la direzione opposta, dal momento che anche per le radicate abitudini del ceto forense, l'idea di poter, seppur in minima parte, modulare e correggere il tiro rispetto agli atti introduttivi resta sempre viva e, pertanto, anche nella e compressa e serrata articolazione della attuale fase preparatoria un ridotto adeguamento risulta ancora possibile.

Non pare allora azzardato sostenere che la scelta del rito di cognizione di primo grado potrà vedere ancora una prevalenza di quello ordinario nel quale resiste una gradualità ed una concatenazione seppur incalzante delle attività delle parti che possono ancora dedurre e replicare, diversamente dalla scansione del rito semplificato nel quale occorre tirar fuori tutto e subito e dove la possibilità di integrazione resta subordinata al consenso del giudice⁸⁵.

Ciò che però appare più certo è che per attestare la prevalenza nella scelta del rito tra quello ordinario e quello semplificato, occorrerà attendere i prossimi anni per un riscontro diretto dell'esperienza concreta, essendo ancora piuttosto recente la novità introdotta.

5. Qualche riflessione finale (anche *de iure condendo*).

Dopo l'ultima riforma ed il recente correttivo, il quadro attuale del processo civile prevede due modelli generalisti a cognizione piena, accanto ai quali continua a gravitare una molteplicità di riti.

Dall'analisi condotta sulle modifiche che hanno interessato il processo civile a partire dal primo Codice successivo all'unità d'Italia, sembrano emergere due dati.

Il primo riguarda la costante crescita del numero dei riti: ad ogni riforma, il legislatore è sempre intervenuto sul rito aggiungendo nuovi modelli, sul presupposto che con essi sarebbe migliorata l'efficienza del processo.

E' ben possibile che tale idea fosse indotta anche (o soprattutto) dall'insufficienza delle risorse da destinare alla giustizia civile, ma resta l'evidenza che per il giudizio di primo grado, si contano ormai svariati modelli processuali⁸⁶: il rito ordinario, quello semplificato, il nuovo rito di famiglia regolato agli articoli 473-*bis* e ss. c.p.c., il rito del lavoro, il rito per le controversie in tema di licenziamenti, tutti quei giudizi che in seguito all'entrata in vigore del d.lg. 150/2011 sulla semplificazione dei riti dovevano confluire nelle tre categorie delineate da testo normativo, il nuovo rito dinanzi al giudice di pace. Senza poi dimenticare, per quanto differenti

⁸⁴ In tal senso, v. A. CARRATTA, *Due modelli processuali a confronto: il rito ordinario e quello semplificato*, in *Giur.it.*, 2023, p. 697 e ss.

⁸⁵ Così, G. DELLA PIETRA, *Il processo civile è morto, viva il processo civile*, op. cit., pp. 889 e 890.

⁸⁶ Osservava sul punto G. VERDE in, *Unicità e pluralità di riti nel processo civile*, op. cit., p. 669 che "questa varietà... rappresenta più il frutto di un procedere discontinuo e provvisorio teso alla ricerca di soluzioni – tampone per recuperare qualche efficienza all'amministrazione della giustizia che non la realizzazione di un pluralismo processuale".

nella funzione e nella struttura, i procedimenti speciali disciplinati dal libro IV del Codice di rito.

Ora, al di là del numero probabilmente troppo elevato, la moltiplicazione dei riti finisce anche per complicare il rapporto tra le regole processuali che si succedono, facendo sorgere continui dubbi in ordine all'individuazione di quelle *ratione temporis* applicabili.

Il secondo è una diretta conseguenza del primo e si manifesta nel disorientamento degli operatori chiamati a scegliere il rito con cui proporre la domanda giudiziale.

L'importanza di tale profilo si coglie considerando che l'erronea scelta del rito potrebbe essere di ostacolo alla tutela giurisdizionale dei diritti, determinando un evidente pregiudizio per i consociati⁸⁷ e soprattutto potrebbe generare una serie di questioni processuali per la cui risoluzione si produrrà una inevitabile dilatazione dei tempi del processo⁸⁸.

Nondimeno, il tema della proliferazione dei riti nel processo civile può essere osservato anche dalla diversa angolazione della integrale digitalizzazione e telematizzazione del processo.

Vengono qui in rilievo gli articoli 127-*bis* e 127-*ter* c.p.c. che regolano la modalità di svolgimento della udienza, disciplinando rispettivamente quella mediante collegamenti audiovisivi e quella mediante lo scambio di note scritte.

Oggi, la modalità di svolgimento dell'udienza senza accedere fisicamente all'ufficio giudiziario è ormai prevalente e rende il processo quasi asettico, in quanto svuotato del contatto tra il giudice e le parti.

In tale prospettiva è pur vero che al momento della proposizione della domanda continua ad essere necessaria l'individuazione del giudice competente in applicazione dei criteri di cui agli articoli 7 e ss. c.p.c., tuttavia la digitalizzazione e la telematizzazione del processo unitamente alla residualità dell'udienza in presenza hanno determinato una sorta di anonimizzazione dell'ufficio giudiziario, la cui ubicazione territoriale diviene pressoché irrilevante.

Ed infatti, il processo si svolge ormai in una *virtual room* dalla quale resta fuori solo l'attività di raccolta della prova costituenda che, peraltro, non è da escludersi in un futuro (forse

⁸⁷ Di tale aspetto fornisce un efficace esempio G. DELLA PIETRA in, *Il processo civile è morto, viva il processo civile*, op. cit., p. 889 che fa riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite del 13 gennaio 2022, n. 927, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione. L'art. 4 del d.lg. 150/2011 aveva previsto la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda stabilendo che essi seguono il rito concretamente prescelto e non quello effettivamente previsto. La portata del principio che avrebbe dovuto avere valenza generale è stata invece circoscritta dalla Sezioni Unite che hanno affermato che la regola opera solo rispetto ai riti delineati dal d.lg. 150/2011, poiché al di fuori di essi il parametro di validità è quello del rito correttamente previsto.

⁸⁸ Sovviene ad esempio la questione emersa in ordine all'individuazione del soggetto onerato a proporre l'istanza di mediazione obbligatoria in caso di decreto ingiuntivo opposto. Il quesito su cui era insorto un serrato dibattito in dottrina e giurisprudenza è stato risolto dalle Sezioni Unite con la pronuncia del 18 settembre 2020, n. 19596, che ha individuato definitivamente nel creditore opposto il soggetto onerato. La soluzione delle Sezioni Unite è stata poi recepita dalla Riforma Cartabia che ha inserito l'art. 5-*bis* nel d.lg. 28 del 2010 che fissa per l'appunto in capo al creditore nel caso di opposizione l'onere di avviare il procedimento di mediazione.

nemmeno troppo lontano) possa essere assunta nella modalità da remoto, con ulteriore valorizzazione dell'art. 127-*bis* c.p.c.

Queste riflessioni hanno portato ad ipotizzare l'abolizione dei criteri di competenza territoriale⁸⁹, quale punto di partenza per la creazione di un nuovo modello processuale, fondato sull'istituzione di un ufficio giudiziario unico, centralizzato e naturalmente solo telematico per tribunale e giudice di pace, ove, pertanto, sarebbe trascurabile il criterio di collegamento territoriale⁹⁰.

Siffatta idea sarebbe probabilmente risolutiva per bloccare la moltiplicazione dei modelli processuali e favorire la via della semplificazione, in prima battuta attraverso un'opera di riduzione del numero di riti, poi anche mediante una totale unificazione degli stessi.

L'approdo immaginato sarebbe quello di un processo regolato da un unico rito applicabile a tutte le controversie. Tale rito dovrà essere necessariamente a cognizione piena e prevedere la rigida predeterminazione delle forme e delle regole che governano le attività delle parti e i poteri del giudice, escludendosi così la possibile sommarizzazione⁹¹.

Per sigillare il nuovo modello unico, le regole processuali dovranno essere positivizzate, mediante una valorizzazione della centralità della telematizzazione e delle risorse offerte da un processo interamente telematico.

Probabilmente, un tale intervento non potrà essere più limitato alla sola introduzione di nuove regole da coordinarsi con i principi generali esistenti ormai costantemente oggetto di un'interpretazione di adeguamento all'evoluzione telematica, ma richiederà l'integrale rielaborazione del Codice di rito⁹².

La posizione descritta propone certamente una soluzione rivoluzionaria e verosimilmente risolutiva della gran parte dei problemi relativi all'efficienza ed ai tempi del processo.

Essa apporterebbe un vantaggio concreto in termini di durata del processo e di velocità delle decisioni.

Inoltre, la semplificazione delle forme in rapporto alla riduzione della durata del processo si gioverebbe anche della drastica riduzione delle questioni processuali da risolvere, prima di giungere alla decisione di merito.

⁸⁹ Così J. NIEVA FENOLL, *Intelligenza artificiale e processo*, Torino, 2019, p. 23 e ss., il quale ne immagina la sostituzione con regole di distribuzione del lavoro giurisdizionale fondate su criteri oggettivi, stante la garanzia di cui all'art. 25 Cost., che potrebbero addirittura determinare l'automatizzazione di molte decisioni di eccezioni processuali nella prima udienza come ad esempio quelle relative alla mancanza di capacità di agire del minore di età, al difetto di rappresentanza, alla sussistenza di un precedente giudicato, alla litispendenza.

⁹⁰ Dà conto di tale possibilità, G. DELLA PIETRA in, *Il processo civile è morto, viva il processo civile*, op. cit., p. 891.

⁹¹ Dovrà essere solo una semplificazione del modello, intesa quale alleggerimento delle forme di un processo che resterà a cognizione piena. Su tale idea di semplificazione processuale, si veda per tutti A. CARRATTA, *Cognizione sommaria e semplificazione processuale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2020, p. 449 e ss.

⁹² Sul punto, si veda G. DELLA PIETRA, *Per un processo civile davvero telematico*, in questa *Rivista*, 2020, p. 21 e ss.

Peraltro, è chiaro che la realizzazione di un simile cambiamento imporrebbe un nuovo e radicale intervento riformatore che dovrebbe condurre *in primis* alla gestazione delle nuove regole che dovrebbero disciplinarlo, senza peraltro trascurare l'impatto di una tale rivoluzione sulle abitudini dei protagonisti del processo che, per quanto già mutate nell'ultimo decennio sotto la spinta della telematizzazione, dovrebbero mostrare una capacità di adeguamento ulteriore, al fine di superare quello scetticismo radicato che notoriamente accompagna indistintamente tutti gli interventi riformatori.

E' poi altrettanto evidente, nonostante la bulimia del legislatore processuale, che si tratterebbe di un'opera imponente e difficilmente realizzabile nell'immediato, anche tenendo conto che l'ultima riforma ed il suo correttivo sono recenti.

Ed allora, sempre guardando alla semplificazione come linea guida da seguire, possono prefigurarsi interventi per così dire minori, ma orientati in senso opposto a quello della proliferazione dei riti, con la sola eccezione ammessa e data dalla considerazione che una tale varietà di riti potrà essere mantenuta nei soli limiti in cui serva effettivamente ad assicurare la funzione del processo di essere servente alla tutela dei diritti.

Un adeguato punto di partenza potrebbe essere quello teso ad individuare quei modelli processuali che presentino caratteristiche comuni che li rendano assimilabili e oggetto di possibile unificazione.

Possono prestarsi a tale impostazione il rito del lavoro e a quello semplificato di cognizione⁹³. Tenendo in disparte la funzione di tutela differenziata del rito del lavoro e la vera differenza tra i due modelli data dalla particolare ampiezza dei poteri istruttori del giudice del lavoro tracciata dall'art. 421 c.p.c. che non si rinviene nel rito semplificato, oltre ad alcuni elementi di differenziazione di secondo piano, pare potersi sostenere che il rito semplificato di cognizione sia modellato sulla struttura di quello laburistico.

In effetti, entrambi i riti si introducono con un ricorso la cui unica differenza del tutto marginale (e scontata) è data dalla necessità di indicare in quello introduttivo del rito semplificato di aver assolto gli oneri per il superamento della condizione di procedibilità, allorquando la domanda ne sia assoggettata.

Il regime delle preclusioni operante nei riti in esame è poi tendenzialmente sovrapponibile.

Sul versante del ricorrente, egli in entrambi i riti deve indicare i mezzi di prova a pena di decadenza nell'atto introduttivo. Tuttavia, mentre nel rito semplificato l'art. 281-*undecies* richiama espressamente il requisito contenutistico dell'art. 163 comma 2 n. 6 c.p.c., l'art. 414 c.p.c. non contempla una regolamentazione espressa che però è desumibile dal comma 5° dell'art. 420 c.p.c. e dalla necessità di parificare sul piano processuale le parti, sebbene la gran

⁹³ Sul tema, da ultimo si veda anche L. D'ARCANGELO, *Rito del lavoro e rito semplificato di cognizione*, in questa Rivista, 2025, p. 118. e ss. Osserva R. DONZELLI in, *Considerazioni sparse sulla riforma del processo civile: disposizioni generali, processo di cognizione, appello e cassazione*, in *Giust. civ.*, 2023, p. 415 che il rito semplificato è a metà strada tra il processo del lavoro il rito ordinario di cognizione.

parte delle volte sia il lavoratore, parte sostanziale (più) debole a vestire i panni del ricorrente⁹⁴.

Quanto alle preclusioni in capo al resistente/convenuto, il regime tracciato dagli articoli 416 c.p.c. e 281-*undecies* c.p.c. è pressochè lo stesso con la differenza (forse, non di poco conto) derivante dal 3° comma dell'art. 281-*undecies* che, diversamente dall'art. 416 c.p.c., non esige l'indicazione a pena di decadenza dei mezzi prova nella memoria difensiva.

Sia nella memoria difensiva che nella comparsa di risposta, i resistenti/convenuti devono a pena di decadenza sollevare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, proporre le eventuali domande riconvenzionali, chiedere l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo⁹⁵.

Anche la struttura dell'udienza di discussione del rito del lavoro ai sensi dell'art. 420 c.p.c. e quella del rito semplificato ai sensi dell'art. 281-*undecies* commi 3° e 4° c.p.c. si presenta tutto sommato simile⁹⁶.

Pertanto anche se vi sono alcune differenze che non sembrano però ostative, le simmetrie tra il rito del lavoro e quello semplificato possono essere illustrative dell'idea che la semplificazione possa essere sviluppata proprio attraverso un'opera di accorpamento di quei riti che presentino evidenti similitudini.

Ancora, la semplificazione potrebbe essere più agevolmente conseguita sviluppando l'idea avanzata già nel lontano 1984 dal prof. Giovanni Verde che ragionando in chiave riformatrice sulla scelta tra unicità e pluralità di riti aveva optato per la prima.

A tal fine, per decongestionare il rito ordinario aveva individuato quale possibile soluzione la previsione e lo sviluppo di riti sommari, oltre alla individuazione di sistemi alternativi per la definizione della lite.

Sotto tale ultimo profilo, andrebbero considerati nuovi ed efficaci modelli definitivi, rispetto ai quali la scelta operata con la Riforma Cartabia di introdurre le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto agli articoli 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c. non pare essere stata particolarmente proficua.

Ed infatti, non è difficile ipotizzare, sebbene si tratti di strumenti di recente introduzione, che date le caratteristiche essi saranno di rado utilizzati nella prassi.

⁹⁴ V. sul punto anche E. VULLO, *Il nuovo processo del lavoro*, Bologna, 2015, p. 169 e ss. e quanto al tema delle preclusioni per il ricorrente D. LONGO, *Preclusioni e accettazione del contraddittorio nel processo del lavoro* in, *Arg. dir. lav.*, 2020, p. 565 e ss.

⁹⁵ La disciplina della chiamata in causa del terzo contenuta nell'art. 418 c.p.c. comma 4° e nell'art. 281-*undecies* c.p.c. prevede la necessità di accompagnare la richiesta di chiamata con un'istanza di differimento dell'udienza. Quanto all'intervento volontario, nella disciplina del rito semplificato non è contemplata una disposizione simile a quella del rito del lavoro prevista all'art. 419 c.p.c.

⁹⁶ All'attore del rito semplificato è consentito chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto, mentre il ricorrente nel rito del lavoro ai sensi dell'art. 420 comma 1° può essere autorizzato in presenza di gravi motivi a modificare domande, eccezioni e conclusioni formulate.

Invero, si ricorderà come l'idea originaria della Commissione ministeriale presieduta dal prof. Luiso⁹⁷ non avesse pensato alle ordinanze provvisorie di accoglimento o di rigetto, avendo indicato tra le novità funzionali alla semplificazione e accelerazione del processo la possibile introduzione di un (nuovo) procedimento sommario non cautelare, utilizzabile al di là dei casi del procedimento per ingiunzione, regolato secondo il modello dell'art. 669-sexies c.p.c. e volto ad ottenere un provvedimento esecutivo, reclamabile, ma inidoneo al giudicato, denominato "Ordinanza di condanna con riserva"⁹⁸.

Tale provvedimento anticipatorio sarebbe stato affrancato dal requisito dell'urgenza, plasmato tendenzialmente sul modello del *référé provision* francese e sarebbe stato ottenibile tanto in via principale, ovvero autonomamente e prima dell'inizio del processo, quanto nel corso del giudizio di primo grado, offrendo alle parti una tutela alternativa a quella dichiarativa⁹⁹.

In altri termini, il proposito originario appariva più rispondente alle esigenze di semplificazione e di accelerazione, ma già l'emendamento del governo Draghi al d.d.l. n. 1662/S/XVIII se ne era discostato, al punto che il legislatore delegante all'art. 1 comma 5 lettere o), p) e q) aveva previsto le due ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto poi effettivamente introdotte agli articoli 183-ter e 183-quater c.p.c.

In conclusione, qualora per il futuro si dovesse continuare a battere la via della proliferazione dei modelli processuali, ove almeno astrattamente volta ad assicurare la funzione del processo di essere servente alla tutela dei diritti, occorrerà, proprio per far sì che tale funzione si rafforzi, anche recuperare l'idea avanzata già molti anni fa di predisporre un rito speciale di

⁹⁷ E' la commissione istituita con il d.m. 12 marzo 2021 per provvedere a "«a. alla stesura di un documento nel quale siano delineate, anche mediante la prospettazione di alternative, le misure più idonee ad assicurare maggiore efficienza al processo civile e agli strumenti ad esso alternativi; b. alla formulazione di proposte di possibili emendamenti al disegno di legge delega AS 1662, anche tenendo conto di quanto già elaborato dagli uffici tecnici del Ministero della giustizia»".

⁹⁸ Si era immaginato che: "1) prima dell'inizio del processo di cognizione e nel corso del giudizio di primo grado, con riferimento alle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili, il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda proposta, nel caso i cui i fatti costitutivi siano provati e le difese del convenuto appaiano manifestamente infondate; 2) l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies del codice di procedura civile e non acquisti mai efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c., né possa avere autorità in altri processi; 3) per la pronuncia prima dell'inizio del processo, si utilizzi il procedimento di cui all'art. 669 sexies, primo comma, c.p.c. e sia prevista anche la liquidazione delle spese giudiziali".

⁹⁹ Il precedente del modello individuato dalla Commissione Luiso già rintracciabile nel nostro ordinamento era quello già citato dell'abrogato rito sommario di cognizione per le controversie societarie di cui all'art. 19 d.lg. n. 5 del 2003. Oltre confine poteva rilevarsi una certa assonanza oltre che con il citato modello del *référé provision* francese, anche con il *summary judgment* inglese. Su tale profilo, si veda M. STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, in questa Rivista, 2023 p. 244. Per uno specifico approfondimento sulla procedura per *référé* si veda per tutti, J.V. D'AMICO, *Autonomia ed effetti del provvedimento cautelare anticipatorio. Profili di comparazione italo – francese*, Napoli, 2018, p. 1 ss. e specificamente per il *référé provision*, p. 170 ss.

tipo sommario per tutelare i diritti soggettivi non patrimoniali la cui matrice è contenuta nella Costituzione¹⁰⁰.

Ecco questa potrebbe (forse dovrebbe) essere l'unica deroga possibile alla necessità di procedere ad una seria riduzione dei riti che affollano il processo civile, nella speranza che ulteriori modelli processuali non si impongano per fronteggiare l'esigenza di disciplinare l'applicazione dell'intelligenza artificiale al fenomeno processuale, non solo quale strumento per agevolare l'organizzazione del processo, ma in una configurazione tale da incidere sul potere decisionale dell'uomo¹⁰¹.

Ma la speranza è che ciò non avvenga.

Fabio Savino

Ricercatore dell'Università degli studi di Napoli - Parthenope

¹⁰⁰ Era questa l'idea espressa da A. PROTO PISANI, *Appunti sulla giustizia civile*, Bari, 1982, p. 421 e ss.

¹⁰¹ Per qualche riferimento sul tema, si vis, F. SAVINO, *Riflessioni sul rapporto tra intelligenza artificiale e giustizia predittiva*, in questa *Rivista*, 2025, pp. 220 e ss.